ClaudiaVicinelli

IL CAMMINO DELLE DONNE NELLA SOCIETA ITALIANA’

Il PERCORSO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’

1- PREMESSA
2- IL PERCORSO EVOLUTIVO DEI DIRITTI E DELLA CITTADINANZA DELLE DONNE
Breve storia dell'emancipazione delle donne in Italia
Le donne e le conquiste del dopoguerra, dopo il 1946
Dal neofemminismo ai giorni nostri
3- DISCRIMINAZIONI SOCIALI
4- DISCRIMINAZIONI NEL LAVORO
5- DISCRIMINAZIONI NELLA SFERA POLITICA
6- DISCRIMINAZIONI NELLA SFERA ECONOMICA
7- VIOLENZA DI GENERE
8- CONCLUSIONI

PREMESSA

A settant'anni dalla Costituente possiamo fare un bilancio della democrazia paritaria certamente propositivo ma che ci lascia l'amaro in bocca: la sensazione che si ha è che abbia ragione Susan Falaudi quando parla di **"guerra non dichiarata contro le donne"**, ovvero di essere donna nel 21 Secolo e della fatica di dover procedere logorata da resistenze culturali e incertezze normative che ancora sussistono, soprattutto sul fronte delle politiche di conciliazione fra vita e lavoro, le uniche capaci di rendere effettive le leggi sin qui varate al fine di realizzare una **democrazia realmente paritaria** auspicata dai nostri costituenti: ancora oggi sussiste infatti un deficit nel rapporto fra donne e politica, donne e economia, donne e lavoro che rende la nostra società una "**democrazia incompiuta**" così come definita dall'Nadia Filippini e Anna Scattigno nell'omonimo libro.

Giuristi e politici parlano di "**diritti contesi"** (D'Amico, costituzionalista): il diritto all'uguaglianza è un diritto "fondamentale", garantito dall'articolo 3 della Costituzione: ma, al di là dell'evoluzione normativa che è proceduta dal 1946 e, soprattutto, con sempre minor incertezze, dagli anni Settanta in poi, sono i diritti cui la nostra tradizione culturale ci ha abituato?

Oggi i diritti non sono più affermati come punto di equilibrio e stabilizzazione dell'ordinamento, sono soprattutto discussi. La loro dimensione è l'aspetto di una lotta, di una tensione fra visioni diverse e contrastanti, apparentemente inconciliabili, nella fattispecie, la visione di una società che ancora conserva e preserva i caratteri di un mondo in cui le leve del potere politico e economico erano appannaggio esclusivo, fino a pochi anni fa, degli uomini.

Sotto questa luce, i diritti "fondamentali" non esprimono più un contenuto uniforme all'interno di un ordinamento (o di ordinamenti diversi); non rassicurano con la loro presenza, in quanto espressione di un punto di arrivo e del progresso della società. Anzi, appaiono incerti, oggetto di interpretazioni e di applicazioni differenti. La "contesa" assume molti aspetti: è una contesa fra ordinamenti diversi (gli stati nazionali, le regioni, l'ordinamento europeo, la comunità internazionale), ma anche fra soggetti istituzionali diversi (il legislatore, i tribunali costituzionali, i giudici comuni, i cittadini). E, non per ultimo, ancora oggi, una contesa fra generi diversi.

Adesso le donne sono cittadine di serie A, padrone di se stesse e godono dell'eguaglianza giuridica e di tutti gli stessi diritti degli uomini. Possono accedere a tutte le professioni e a tutti gli uffici (tranne che nel clero). Non è sempre stato così però. per le donne ancora più che per gli uomini, il dispiegarsi della democrazia compiuta non è avvenuto in forma lineare e armonica: per 'misurare' l'entità dell'emancipazione abbiamo bisogno di uno strumento di rilevazione. È conveniente adottarne uno che abbia dato buoni risultati euristici. Tale è il concetto di '**diritti di cittadinanza',** coniato dal sociologo inglese Thomas Marshall (v., 1950). Con esso si intende quell'insieme di diritti civili, politici e sociali che spettano agli individui in quanto cittadini di un certo paese. L'evoluzione normativa che ha permesso l'affermarsi di tali diritti è proceduta nel nostro Paese in modo lento ma inesorabile, con battute di arresto, e spinte, arretramenti e avanzamenti. Ma vediamo da dove siamo partiti prima di fare un bilancio.

IL PERCORSO EVOLUTIVO DEI DIRITTI E DELLA CITTADINANZA DELLE DONNE

Breve storia dell'emancipazione delle donne in Italia

Sarebbe ragionevole aspettarsi una decisa simpatia per l'ammissione delle donne alla vita pubblica almeno da parte dei movimenti e dei pensatori democratici, ma così non è stato.
"La donna è inferiore all'uomo perché il suo cervello pesa cento grammi in meno di quello dell'uomo" (Prof. Mingazzini – Giornale d'Italia del 7/11/1911)
La via democratica alla cittadinanza, in passato escluso le donne perché la loro "domesticità" era ritenuto necessaria alla moralità della Repubblica, ovvero le donne apparivano condannate alla dipendenza e ai lavori giornalieri, anche se in realtà non erano certo incapaci, ma piuttosto incapacitate.
In passato infatti, la donna era un accessorio del capofamiglia (padre o marito). **Nel Codice di Famiglia del 1865** le donne non avevano il diritto di esercitare la tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello ad essere ammesse ai pubblici uffici. Le donne, se sposate, non potevano gestire i soldi guadagnati con il proprio lavoro, perché ciò spettava al marito. Alle donne veniva ancora chiesta l'"autorizzazione maritale" per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti. Tale autorizzazione era necessaria anche per ottenere la separazione legale. L'articolo 486 del Codice Penale prevedeva una pena detentiva da tre mesi a due anni per la donna adultera, mentre puniva il marito solo in caso di concubinato.
Nel periodo Risorgimentale in Italia il dibattito sui diritti delle donne, la loro educazione ed emancipazione fu assai provinciale. Molti degli "illustri pensatori" del Risorgimento italiano si limitarono a ribadire la soggezione della donna. Secondo Gioberti: "*La donna, insomma, è in un certo modo verso l'uomo ciò che è il vegetale verso l'animale, o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostentata da sé*". Per Rosmini: *"Compete al marito, secondo la convenienza della natura, essere capo e signore; compete alla moglie, e sta bene, essere quasi un'accessione, un compimento del marito, tutta consacrata a lui e dal suo nome dominata*". Secondo Filangieri spetta alla donna l'amministrazione della famiglia e della prole, mentre le funzioni civili spettano all'uomo.
Simili teorie furono alla base del diritto di famiglia dell'Italia unita, riformato soltanto nel 1975.

Anche per quanto riguardava i diritti politici, il dibattito in Italia era stato assai poco acceso. Le stesse donne attive sulla scena politica erano uno sparuto gruppo di eccezioni: nell'Italia unita le donne vennero quindi escluse dal godimento dei diritti politici. Nel 1866 la contessa di Belgioioso, patriota e letterata, scriveva in proposito: "*quelle poche voci femminili che si innalzano chiedendo dagli uomini il riconoscimento formale delle loro uguaglianza formale, hanno più avversa la maggior parte delle donne che degli uomini stessi. [...] Le donne che ambiscono a un nuovo ordine di cose, debbono armarsi di pazienza e abnegazione, contentarsi di preparare il suolo, seminarlo, ma non pretendere di raccoglierne le messi"*. Infatti, **la Camera dei Deputati del Regno d'Italia respinse la proposta dell'on. Morelli volta a modificare la legge elettorale che escludeva dal voto politico e amministrativo le donne** al pari degli *"analfabeti, interdetti, detenuti in espiazione di pena e falliti"* ed a concedere quindi alle donne tutti i diritti riconosciuti ai cittadini. Dopo la bocciatura delle legge, Mazzini scrisse al deputato: *"L'emancipazione della donna sancirebbe una grande verità base a tutte le altre, l'unità del genere umano, e associerebbe nella ricerca del vero e del progresso comune una somma di facoltà e di forze, isterilite da quella inferiorità che dimezza l'anima. Ma sperare di ottenerla alla Camera come è costituita, e sotto l'istituzione che regge l'Italia [la monarchia] è, a un dipresso, come se i primi cristiani avessero sperato di ottenere dal paganesimo l'inaugurazione del monoteismo e l'abolizione della schiavitù"*. Nonostante Anna Maria Mozzoni avesse fondato nel 1879 una Lega promotrice degli interessi femminili - che si batteva per il diritto di voto alle donne -, le prime femministe italiane si interessarono molto di più delle questioni sociali, anche per influenza del neonato Partito Socialista.

Effettivamente la condizione socioeconomica delle donne fra fine '800 e primi del '900 era di drammatica disparità. I dati stessi su cui basare le ricerche sono assai scarsi perché, pur essendo più diffuso di adesso, il lavoro femminile difficilmente veniva riconosciuto come tale: quasi tutte le donne occupate nell'agricoltura non venivano riconosciute come lavoratrici, a meno che non fossero titolari di una proprietà o di un contratto di affitto. In ogni caso lo stipendio delle lavoratrici era in genere poco più della metà di quello dei lavoratori di sesso maschile. Poiché anche il lavoro dei bambini era assai diffuso, e sottopagato, prima della prima guerra mondiale furono emanate alcune leggi per tutelare "donne e fanciulli", quali soggetti deboli e sfruttati. I salari più bassi delle donne venivano percepiti dagli altri lavoratori come una forma di concorrenza sleale, e quindi le prime proposte di legge cercavano di garantire un minimo salariale alle lavoratrici, anche per "mantenere sul mercato" la manodopera maschile. **La legge sul lavoro femminile del 1902 finì per limitare ancora una volta i diritti delle donne:** se da un lato essa concedeva quattro settimane di riposo - non pagato - alle puerpere, dall'altro vietava l'impiego di lavoratrici in alcuni lavori ritenuti "pericolosi". I lavori "pericolosi" contenuti nel decreto attuativo erano in realtà lavori ideologicamente ritenuti incompatibili con le attitudini femminili (attivazione di macchine, trattamenti di polveri e materiali "sconvenienti" o tali da richiedere una manipolazione complessa etc.). Lo Stato mostrava così di voler favorire al massimo il rientro delle donne in quella che riteneva essere la loro sede naturale: la casa. D'altronde nell'enciclica papale **Rerum Novarum,** uscita in quegli anni, era scritto: *"Certi lavori non si confanno alle donne, fatte da natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del debole sesso".* La legge del 1902 tradiva anche la speranza di ridurre il divario salariale con gli uomini: le lavoratrici fra i 16 e i 21 anni, venivano equiparate in capacità e abilità (e quindi in stipendio) ai lavoratori con meno di 15 anni. E questa era l'unica prescrizione in materia di stipendi.

Nel frattempo era emersa chiaramente l'ostilità della maggioranza dei lavoratori di sesso maschile a qualunque norma a favore delle lavoratrici nel timore che potesse aumentare la concorrenza del lavoro femminile. Così anche il Partito Socialista e le sue organizzazioni sindacali non perorarono la causa della tutela del lavoro femminile, nonostante lo slogan socialista: "Le donne che lavorano come voi sono uomini" (sic!).

Sul versante dei diritti civili e politici, erano nate frattanto l'Associazione nazionale per la donna a Roma nel 1897, l'Unione femminile nazionale a Milano nel 1899 e nel 1903 il Consiglio nazionale delle donne italiane, aderente al Consiglio internazionale femminile.

Nel 1881 la femminista Anna Maria Mozzoni tenne un'accorata perorazione del suffragio femminile (il Comizio de Comizi): "*Se temeste che il suffragio alle donne spingesse a corsa vertiginosa il carro del progresso sulla via delle riforme sociali, calmatevi! Vi è chi provvede a freni efficaci: vi è il Quirinale, il Vaticano, Montecitorio e Palazzo Madama, vi è il pergamo e il confessionale, il catechismo nelle scuole e ... la democrazia opportunista!*". Ed infatti **tutti i progetti di legge per garantire il voto alle donne, o meglio ad alcune categorie di donne, venivano regolarmente bocciati (Minghetti 1861, Lanza 1871, Nicotera 1876-77, Depretis 1882 etc.).**

Sul fronte dell'istruzione, venne permesso soltanto nel 1874 l'accesso delle donne ai licei e alle università, anche se in realtà continuarono ad essere respinte le iscrizioni femminili. Ventisei anni dopo, nel 1900, risultano comunque iscritte all'università in Italia 250 donne, 287 ai licei, 267 alle scuole di magistero superiore, 1178 ai ginnasi e quasi 10.000 alle scuole professionali e commerciali. Quattordici anni dopo le iscritte agli istituti di istruzione media (compresi gli istituti tecnici) saranno circa 100.000.

Il titolo di studio però non garantisce ancora l'accesso alle professioni. Nel 1881 infatti una sentenza del Tribunale annullò la decisione dell'Ordine degli avvocati di ammettere l'iscrizione di Lidia Poët, laureata in legge e procuratrice legale. **Nel 1877 venne però approvata una legge che ammetteva le donne come testimoni negli atti di stato civile**.

Nel 1903 venne convocato il primo Consiglio nazionale delle donne italiane, articolato in vari settori sui diritti sociali, economici, civili e politici. **Negli anni seguenti nasceranno associazioni orientate al raggiungimento dei diritti civili e politici** - come l'Alleanza Femminile e il Comitato nazionale pro suffragio - e associazioni legate a partiti e ideologie di altro tipo - come l'UDACI, Unione Donne di Azione Cattolica Italiana, che si batteva contro la laicizzazione della scuola - e l'Unione nazionale delle donne socialiste, che svolse interessanti inchieste sul lavoro femminile.

I socialisti però si scontrarono spesso con le femministe, accusate di essere portatrici di interessi borghesi. Bissolati affermò che "*la proposta femminista ha lo scopo di attribuire maggiori diritti alla donna, entro la cerchia delle forme di proprietà e di famiglia borghese. Dunque il movimento femminista è un movimento conservatore. Quand'anche raggiungesse i suoi fini, non avrebbe ottenuto altro che interessare attivamente un maggior numero di persone alla conservazione degli attuali ordinamento sociali. All'opposto, la lotta di classe porta con sé una vera elevazione sociale della donna ... [Il femminismo] esiste in quanto non vede tale soluzione. Esso non è dunque altro che un fenomeno di incoscienza sociale*". Dal lato femminista, Mozzoni invece sosteneva che: *"L'emancipazione femminile è la suprema, la più vasta e radicale delle questioni sociali, capace di unire le donne di tutti i ceti per a causa della loro libertà e del loro riscatto".*

Intanto nel 1906 la studiosa di pedagogia Maria Montessori si appellò alle donne italiane attraverso le pagine de "La Vita" affinché si iscrivessero alle liste elettorali. Un

gruppo di studentesse affisse l'appello sui muri e molte donne tentarono quindi di iscriversi alle liste elettorali, così come fatto con successo negli USA. Sulla stampa si scatenò un dibattito fra i fautori del voto alle donne e i contrari. Le corti di appello delle varie città respinsero però tali iscrizioni, tranne la corte di Ancona, dov'era presidente Ludovico Mortara, ma anche questa sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione.

Nel frattempo però alcune donne riuscirono ad entrare in ambiti da cui fino ad allora erano escluse: nel 1907 Ernestina Prola fu la prima donna italiana ad ottenere la patente, nel 1908 Emma Strada si laureò in ingegneria, nel 1912 Teresa Labriola si iscrisse all'Albo degli Avvocati e Argentina Altobelli e Carlotta Chierici vennero elette al Consiglio Superiore del lavoro.

Nel 1908 si era tenuto a Roma, nel Campidoglio, il primo Congresso delle Donne Italiane, inaugurato dalla Regina Elena ed al quale erano presenti molte donne della nobiltà. Le risoluzioni del congresso auspicavano una rigorosa applicazione sull'obbligo scolastico, la fondazione di casse di assistenza e previdenza per la maternità e la richiesta di poter esercitare gli uffici tutelari (autorizzate dal marito se sposate). Tutte le mozioni vennero accettate a maggioranza, tranne una sull'insegnamento religioso, che determinò la scissione delle donne cattoliche e la creazione dell'UDACI, poi Unione Femminile Cattolica.

Nel 1909 l'Alleanza pro-suffragio lanciò un Manifesto di protesta alla riapertura del Parlamento: *"I deputati eletti da soli uomini, di qualsiasi partito essi siano, lasceranno ancora per troppo tempo sussistere quell'ingranaggio di leggi restrittive, di costumi medioevali, di giurisdizione antiquata, che inceppano la libera espansione delle forze femminili e ritardano il cammino del progresso civile. [...] Nell'Italia di Mazzini e Garibaldi, voi non dovete più oltre sopportare l'ingiuria di essere respinte dalle urne come gli idioti o i mentecatti. Venite dunque a unirvi al nostro pacifico esercito delle donne che vogliono il voto per il bene proprio, dei figli, dell'umanità!".*

Nel 1910 il Comitato Pro-Suffragio chiese al Partito Socialista di pronunciarsi sulla questione del suffragio femminile. Turati si pronunciò contro il voto alle donne fintanto che "la pigra coscienza politica e di classe delle masse proletarie femminili" *finisca con il rafforzare le forze conservatric''i*. Anna Kuliscioff, compagna di Turati, gli rispose dalle pagine di "Critica Sociale" difendendo il suffragio femminile. Al Congresso socialista del 1910 però Kuliscioff finì con il sostenere che *"il proletariato femminile non può schierarsi col femminismo delle donne borghesi [...] Per la donna proletaria il suffragio politico è un'arma per la propria emancipazione economica". Su "*Critica Sociale" *però scrisse: "Non mi riesce di spiegarmi tanta rigidità verso il movimento femminile non proletario, mentre nei rapporti con i partiti politici borghesi, i socialisti hanno smussato così generosamente gli spigoli della loro intransigenza [...]. Se i socialisti fossero convinti fautori del suffragio universale, saluterebbero con gioia le suffragiste non proletarie come un coefficiente efficace alla vittoria, riservandosi di combattere qualunque proposta di legge che intendesse limitare il voto ad alcune categorie femminili privilegiate".*

Nel maggio del 1912 durante la discussione del progetto di legge della riforma elettorale, che avrebbe concesso il voto agli analfabeti maschi, i deputati Mirabelli, Treves, Turati e Sonnino proposero un emendamento per concedere il voto anche alle donne. Giolitti però si oppose strenuamente, definendolo "un salto nel buio". Secondo Giolitti il suffragio alle donne doveva essere concesso gradualmente, a partire dalle elezioni amministrative: le donne avrebbero potuto esercitare i diritti politici solo quando avessero esercitato effettivamente i diritti civili. **Nominò quindi un'apposita commissione per la riforma giuridica del Codice Civile, rimandando in pratica la questione sine die.**

Con la Prima Guerra Mondiale i posti di lavoro persi dagli uomini richiamati al fronte vennero occupati dalle donne, nei campi, ma soprattutto nelle fabbriche. **Circolari ministeriali permisero infatti l'uso di manodopera femminile fino all'80% del personale** nell'industria meccanica e in quella bellica (da cui le donne erano state escluse con la legge del 1902). **Con la fine della guerra però, le donne, accusate di rubare lavoro ai reduci, persero questi posti di lavoro.**

Nel dopoguerra riprese il dibattito sul voto alle donne. Il neonato Partito Popolare appoggiava il suffragio femminile. Secondo Don Sturzo infatti: "*Noi che abbiamo nel nostro programma cristiano l'integrità e lo sviluppo dell'istituto familiare, sentiamo che a questo programma non si oppone, in alcun modo, la riforma del suffragio alla donna, che anzi è conseguente ad esso ogni riforma la quale tenda ad elevare al donna e a conferirle nella vita autorità, dignità e grandezza".*

Nel 1919, venne abolita l'autorizzazione maritale - pur con notevoli limitazioni -, dando così alla donne almeno l'emancipazione giuridica.

Il 6 settembre del 1919 la Camera approvò la legge sul suffragio femminile, con 174 voti favorevoli e 55 contrari. Le Camere però vennero sciolte prima che anche il Senato potesse approvarla. L'anno successivo di nuovo la legge venne approvata alla Camera, ma non fece in tempo ad essere approvata al Senato perché vennero convocate le elezioni. La presidente del Comitato pro suffragio dichiarò: "*La legge non è stata votata per paura dell'incognita che l'ingresso della donna nella vita politica rappresenta per tutti i partiti. [...]. Nella mentalità dei dirigenti politici, il suffragio femminile deve essere un servizio calcolato e ben sicuro".*

Nel marzo del 1922, Modigliani presentò una semplice proposta di legge, il cui articolo unico recitava: **"Le leggi vigenti sull'elettorato politico e amministrativo sono estese alle donne". Tale proposta, ancora una volta, non poté essere discussa** ed in ottobre vi fu la Marcia su Roma.

Il fascismo in verità concesse il diritto di voto passivo ad alcune categorie donne per le sole elezioni amministrative. Mussolini stesso, intervenendo al congresso dell'Alleanza internazionale pro suffragio aveva detto che il fascismo aveva intenzione di concedere il voto a parecchie categorie di donne. **La legge Acerbo (ironicamente chiamata del "voto alle signore")** concedeva infatti il voto alle decorate, alle madri di caduti, a coloro che esercitassero la patria potestà, che avessero conseguito il diploma elementare, che sapessero leggere e scrivere e pagassero tasse comunali pari ad almeno 40 lire annue.

Il fascismo però subito dopo abolì quelle stesse elezioni amministrative a cui aveva ammesso le donne. L'Associazione per la donna fu sciolta, mentre la nuova presidente del Consiglio nazionale delle donne italiane fu nominata da Mussolini, segnando così la fine dell'associazione. L'Unione femminile nazionale rimase in vita a lungo, anche se priva di significato politico. Sopravvisse insomma soltanto l'Unione femminile cattolica, allineata al fascismo e al ruolo di subordinazione della donna ribadito dal papa nell'Enciclica Casti Connubi, dove fra l'altro auspicava: *"Da una parte al superiorità del marito sopra la moglie e i figli, dall'altro la pronta soggezione e ubbidienza della moglie, non per forza ma quale raccomandata dall'apostolo".*

Nel frattempo il fascismo inaugurava una sua politica sul tema dei diritti delle donne. Le donne vennero spinte, per quanto possibile, entro le mura domestiche, secondo lo slogan: "la maternità sta alla donna come la guerra sta all'uomo", scritto sui quaderni delle Piccole Italiane. Le donne prolifiche venivano insignite di apposite medaglie. L'educazione

demografica e il controllo delle nascite era formalmente vietato dal Codice Rocco che lo considerava un "attentato all'integrità della stirpe".

Per quanto riguarda il lavoro, i salari delle donne vennero fissati per legge alla metà di quelli corrispondenti degli uomini. Inaugurando una strategia che poi sarebbe stata ripresa per la politica razziale, **l'offensiva cominciò nella scuola, dove fu formalmente vietato alle donne di insegnare lettere e filosofia nei licei e alcune materie negli istituti tecnici e nelle scuole medie; inoltre fu vietato loro di essere presidi di istituti, mentre le tasse scolastiche delle studentesse vennero raddoppiate. Nel pubblico impiego le assunzioni di donne furono fortemente limitate,** escludendole dai bandi di concorso e concedendo loro un numero di posti limitato (in genere il 10%). Furono inoltre vietate loro la carriera e tutta una serie di posizioni prestigiose all'interno della pubblica amministrazione. Anche la pubblicistica fascista tendeva a dissuadere le donne lavoratrici ridicolizzandole. Nel libro "Politica della Famiglia" del teorico fascista Loffredo, si legge: "La donna deve ritornare sotto al sudditanza assoluta dell'uomo, padre o marito; sudditanza e, quindi, inferiorità spirituale, culturale ed economica" per far questo consiglia agli Stati di vietare l'istruzione professionale delle donne, e di concedere soltanto quell'istruzione che ne faccia "un'eccellente madre di famiglia e padrona di casa".
Il Codice di Famiglia era già abbastanza retrivo, ma venne lo stesso inasprito dal fascismo: le donne vennero poste in uno stato di totale sudditanza di fronte al marito che poteva decidere autonomamente il luogo di residenza ed al quale le donne dovevano eterna fedeltà, anche in caso di separazione. **Sul piano economico tutti i beni appartenevano al marito, ed in caso di morte venivano ereditati dai figli, mentre alla donna spettava solo l'usufrutto.**
Il nuovo Codice Penale confermò tutte le norme contrarie alle donne, aggiungendo inoltre **l'art. 587 che prevedeva la riduzione di un terzo della pena per chiunque uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per difendere l'onore suo o della famiglia (il cosiddetto "delitto d'onore").**
Le donne condannate per antifascismo durante il ventennio sono poche, ma **le partigiane furono tutt'altro che poche. Secondo il CNL-Alta Italia le donne aderenti alla Resistenza furono: 75.000** appartenenti ai Gruppi di Difesa, 35.000 partigiane, 4563 tra arrestate torturate e condannate, 623 fucilate e cadute, 2750 deportate, 512 Commissarie di guerra, 15 decorate con Medaglia d'Oro. Se si pensa che il numero complessivo dei partigiani è valutato in circa 200.000 persone, si può vedere che le donne rappresentarono circa il 20% di essi (ma la percentuale è assai più alta fra i fiancheggiatori del movimento); fra i caduti e i fucilati invece il loro numero delle donne è nettamente inferiore (circa l'1%), perché i combattimenti di prima linea, così come le fucilazioni, coinvolgevano raramente le donne, tenute la riparo dai loro commilitoni maschi.

Le donne e le conquiste del dopoguerra, dopo il 1946

Con il Paese diviso ed il Nord sottoposto all'occupazione tedesca Il 2 febbraio del 1945, su proposta di Togliatti e De Gasperi il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi **emana un decreto che riconosce il diritto di voto alle donne** (Decreto legislativo luogotenenziale n. 23).

Il 2 giugno del 1946 le donne votano per il Referendum istituzionale e per le elezioni della Assemblea costituente ma già nelle elezioni amministrative precedenti hanno votato risultando, in numero discreto, elette nei consigli comunali. **21 donne entrano nella Costituente. Il diritto di elettorato attico e passivo finalmente diventa realtà**

Nel disposto Costituzionale
l'Art.3 della Costituzione ha istituito la pari dignità sociali senza distinzione di sesso
l'Art 37 ha istituito, a parità di lavoro, gli stessi diritti della donna rispetto al lavoratore e il diritto alla stessa retribuzione
l'Art. 48 ha concesso il diritto di voto anche alle donne
l' Art.51 ha concesso l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettivei anche alle donne
La Costituzione dunque garantiva l'uguaglianza formale fra i due sessi, ma di fatto restavano in vigore tutte le discriminazioni legali vigenti durante il periodo precedente, in particolare quelle contenute nel Codice di Famiglia e il Codice Penale. Per un soffio l'indissolubilità del matrimonio non fu iscritta nella Costituzione stessa, grazie all'emendamento di un deputato saragattiano. Tuttavia, nel solco della Costituzione, si avvia un percorso di autonomia e di emancipazione delle donne che negli anni ha prodotto anche significative modifiche della legislazione.
1948: Angela Maria Cingolani Guidi è la prima donna sottosegretario (Industria e commercio con delega all'artigianato).
1950: **Varata la legge 26 agosto 1950, n. 860, «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».**
Nel 1951 viene nominata la prima donna in un governo (la democristiana Angela Cingolani, sottosegretaria all'Industria e al Commercio).
1956: Le donne possono accedere alle giurie popolari col limite massimo di tre su sei (la norma rimarrà in vigore fino al 1978) e ai tribunali minorili.
A dispetto dell'evoluzione normativa in atto, le funzioni riconosciute alle donne sono ancora quelle legate alla figura materna. Il loro intervento viene giudicato opportuno in quei casi in cui i problemi vadano risolti, *«più che con l'applicazione di fredde formule giuridiche con il sentimento e la conoscenza del fanciullo che è proprio della donna»*.
1958 La legge Merlin chiude definitivamente le case di tolleranza: legge 20 febbraio 1958, n**.** 75, «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».
1959: Viene istituito il Corpo di polizia femminile con compiti sulle donne e i minori.
Nel 1959 uscì il libro di Gabriella Parca Le italiane si confessano suscitando un vero scandalo. Per la prima volta donne di ogni strato sociale confessavano i rapporti con l'altro sesso, i ricatti subiti, le prevaricazioni, ma anche i diffusi pregiudizi. Scrisse Zavattini nella prefazione al libro: "L'Italia è ancora un grande harem".

L'emancipazione comunque andava avanti, anche se a piccoli passi, spesso ambigui.

1963: Il matrimonio non è più ammesso come causa di licenziamento: legge 9 gennaio 1963, n. 7, «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche della legge 26 agosto 1950, n. 860»**.**
Marisa Cinciari Rodano è eletta vicepresidente della Camera.

Le donne sono ammesse alla magistratura: legge 9 febbraio 1963, n. 66, «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni». Un ulteriore passo avanti nell'effettiva attuazione dell'art.51 della Costituzione: le donne possono accedere a tutti i pubblici uffici senza distinzione di carriere né limitazioni di grado.
1968: L'adulterio femminile non è più considerato reato ex 'art. 559 del Codice penale che recitava: «La moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo». Per il marito non esisteva nulla del genere: la disparità di trattamento non rispettava le norme fondamentali della Costituzione. Con due sentenze del 19 dicembre 1968, la Corte costituzionale abroga l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile e quello analogo del Codice penale.
Nel 1965, il socialista Loris Fortuna avanzò la prima proposta di legge, sulle orme del collega Renato Sansone, che negli anni Cinquanta aveva proposto a più riprese e senza successo una legge di «piccolo divorzio», per i casi estremi di ergastolani, malati di mente, scomparsi, divorziati all'estero.

Dal neofemminismo ai giorni nostri

La Costituzione repubblicana aveva stabilito l'uguaglianza formale fra i sessi, ma la conquista dei diritti civili si intrecciava da parte delle donne con la percezione, che divenne via via più nitida negli anni Sessanta e Settanta, di aver raggiunto diritti non completi, di avere di fronte consuetudini sociali e culturali che ancora non riconoscevano loro una reale parità. All'apice di una parabola avviata dalla Costituzione, quando l'emancipazione e la scolarizzazione delle donne iniziano a essere un dato diffuso della realtà, una nuova ondata di protagonismo politico della donne, **il neo femminismo degli anni Settanta** del secolo scorso, scuote dalle fondamenta la società. Dalla fine degli anni Sessanta, sulla spinta anche degli avvenimenti europei e mondiali, il cambiamento dell'idea stessa di politica diffuso dai movimenti giovanili e studenteschi vide il distacco di numerose donne dal movimento studentesco nel quale si sentivano emarginate e sfruttate dai loro compagni maschi, che cercavano di affidare loro compiti di segretaria o comunque subordinati ("Dall'angelo del focolare all'angelo del ciclostile").Per settori consistenti della popolazione femminile, soprattutto nelle grandi città, l'adesione alla mobilitazione del '68 significò in molti casi una forma di iniziazione alla politica. Il bisogno di impegnarsi attivamente fu anche un modo per dar voce a istanze di emancipazione e di liberazione che fino a quel momento erano state scarsamente recepite a livello istituzionale: la richiesta non riguardava più semplicemente l'accesso delle donne nella sfera pubblica, ma metteva in discussione la divisione tra la sfera pubblica e la sfera privata dell'esistenza, denunciando che nella famiglia le donne continuavano a non essere libere. Famiglia e sessualità diventano terreni di analisi politica. L'interesse si sposta sulla riappropriazione del proprio corpo, a partire dalla riflessione sulla sessualità e sulla maternità come destino imposto alle donne. Sintomo di questa soggezione la realtà dell'aborto.
Gli anni Settanta furono il periodo in assoluto più importante per il movimento femminista italiano, che dovette fronteggiare sia la crisi del Paese, sia una difficile modernizzazione. Questi anni, grazie anche e, forse, soprattutto, alle battaglie condotte dalle donne, segnarono importanti vittorie civili, sociali e culturali. In Italia, dal dopoguerra ad oggi, la condizione sociale e giuridica delle donne si è infatti lentamente ma radicalmente modificata.
L'azione politica di emancipazione degli ultimi 50 anni si può interpretare come lo smantellamento di tre processi: reclusione nella famiglia, esclusione dal lavoro,

sottomissione con la violenza. Il primo consiste nell'espropriazione della procreazione, nella chiusura nella famiglia e nella subordinazione al suo interno. Il secondo consiste nell'esclusione da una serie di attività e nella subordinazione in altre. Il terzo consiste nella diffusione di pratiche di molestia e violenza sessuale e di maltrattamenti fisici. Nella rottura del primo blocco si includono la legalizzazione dell'uso e della pubblicità di metodi anticoncezionali, la depenalizzazione dell'aborto e la decisione ultima su questo punto affidata alle donne, una maggiore uguaglianza tra i coniugi per quanto concerne i diritti sui figli e sul patrimonio comune, la parità rispetto alla fissazione del domicilio e alla possibilità di divorziare e di separarsi. Nella rottura del secondo blocco si includono la fine dei divieti o dei contingentamenti per quanto riguarda l'accesso a vari gradi e tipi di istruzione, a professioni, a mestieri. In questo blocco si inseriscono anche le politiche di quote riservate alle donne e quelle di parità salariale. Nel terzo blocco vanno inclusi i primi tentativi di penalizzare la violenza carnale all'interno del matrimonio, prassi giudiziali più severe nei confronti degli stupratori, il finanziamento pubblico di case-rifugio per le mogli picchiate e i loro figli.

Ecco alcune tappe fondamentali di tale cammino:

1970: Viene **approvata la legge sul divorzio**: legge 1° dicembre 1970, n. 898, «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio».
L'introduzione del divorzio in Italia era stata collegata alla questione del voto alle donne. In sede costituente, il PCI, per una scelta di fondo sfociata nell'approvazione dell'art. 7, non aveva sollevato la questione. La Commissione dei 75 avrebbe voluto includere l'indissolubilità del matrimonio nel testo della carta costituzionale, ma, dopo un'aspra battaglia in aula, la parola «indissolubile» non era stata inserita, bocciata con un esiguo margine di voti.
All'inizio del 1970, nell'ambito di una seminario organizzato dal Partito Radicale, nasce il Movimento di liberazione della donna (MDL), il quale, contrariamente ai suoi omologhi all'estero, ammette fra i suoi aderenti anche uomini. Nel documento costitutivo si propone di informare sui mezzi anticoncezionali anche nelle scuole e ottenere la loro distribuzione gratuita, liberalizzare e legalizzare l'aborto, eliminare nelle scuole i programmi differenziati fra i sessi (educazione domestica e tecnica), socializzare i servizi che gravano sulle spalle delle donne sotto forma di lavoro domestico, creazione di asili-nido, improntati ad una visione antiautoritaria. I mezzi per raggiungere tali obiettivi sono anche le azioni di disobbedienza civile.
Parallelamente all'MDL si costituisce nel settembre del 1973 il Centro di Informazione Sterilizzazione e Aborto (CISA) per iniziativa di Adele Faccio, federato anch'esso al Partito Radicale.
Nel 1974 parte la prima raccolta di firme per un referendum abrogativo che avrebbe legalizzato l'aborto, ma non vengono raggiunte le 500.0000 firme necessarie. Nella primavera del 1975 vengono raccolte oltre 800.000 firme su un nuovo referendum abrogativo sull'aborto. Prima che i cittadini venissero chiamati a votare il referendum, **il Parlamento approva nel 1977 una legge sulla legalizzazione dell'aborto.**
Nel 1975 era stato infine riformato il diritto di famiglia, garantendo la parità legale fra i coniugi e la possibilità della comunione dei beni.

1971: La Corte costituzionale cancella l'articolo del Codice civile che punisce la propaganda di anticoncezionali.
Dall'inizio degli anni Sessanta la pillola contraccettiva era in commercio in molti Paesi europei, ma nel 1968 la Chiesa condannò aspramente la contraccezione. Nel 1969 la pillola cominciò, tuttavia, a essere venduta anche in Italia, come farmaco per le disfunzioni del ciclo mestruale. Nel 1971 la Corte costituzionale, dopo un'aspra battaglia, abrogò l'art. 535del Codice penale che vietava la propaganda di qualsiasi mezzo contraccettivo e puniva i trasgressori col carcere.
Viene approvata la legge a tutela delle lavoratrici madri: legge 30 dicembre 1971, n. 1204, «Tutela delle lavoratrici madri».
Sono istituiti gli asili nido comunali: legge 6 dicembre 1971, n. 1044, «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato».
1975: Riforma del diritto di famiglia: legge 19 maggio 1975, n. 151, «Riforma del diritto di famiglia»: fino a questa riforma, il peso dell'educazione dei figli gravava, di fatto, sulle madri, ma tale impegno non aveva un adeguato riconoscimento giuridico. La patria potestà spettava ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio toccava al padre, secondo l'art. 316 del Codice civile.Col nuovo diritto di famiglia, **la legge riconosce parità giuridica tra i coniugi che hanno uguali diritti e responsabilità e attribuisce ad entrambi la patria potestà**.
1976: Per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata ministro (Lavoro e previdenza sociale).
1977:È riconosciuta la parità di trattamento tra donne e uomini nel campo del lavoro: legge 9 dicembre 1977 n. 903, «Parità fra uomini e donne in materia di lavoro».
1978 : **Viene approvata la legge sull'aborto.** Nel 1974 i radicali avevano iniziato una campagna per un referendum al fine di abrogare le norme che penalizzavano l'aborto. Gli **articoli dal 546 al 551 del Codice penale stabilivano, infatti, che la donna che si procurava un aborto dovesse essere punita con la reclusione da uno a quattro anni (ma, se l'aborto era effettuato per "salvare l'onore", era prevista una riduzione,** che andava da un terzo alla metà della pena). Dopo l'approvazione della legge, un referendum abrogativo del maggio del 1981 non avrebbe avuto successo.
1979:Nilde Jotti è la prima donna presidente della Camera.
1981: Il motivo d'onore non è più attenuante nell'omicidio del coniuge infedele.
1983:La Corte costituzionale stabilisce la parità tra padri e madri circa i congedi dal lavoro per accudire i figli.
1984:Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la Commissione nazionale per la realizzazione delle pari opportunità, presieduta da Elena Marinucci.
1986: La commissione nazionale per la parità uomo e donna elabora il «Programma azioni positive»: aziende e sindacati devono tutelare accesso, carriera e retribuzioni femminili.
1989: Le donne sono ammesse alla magistratura militare.
1991:Legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro». La legge dovrebbe essere in grado di intervenire nel rimuovere le discriminazioni e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società. Purtroppo, è ancora poco applicata.
1992:Legge, 25 febbraio 1992, n. 215, «Azioni positive per l'imprenditorialità femminile» volta a favorire la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali.

1993: Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 **per la prima volta vengono introdotte le "quote rosa" in merito alle elezioni dei rappresentanti degli enti locali.: s**i stabilisce che per le elezioni regionali e comunali, i candidati dello stesso sesso non possano essere inseriti nelle liste in misura superiore ai due terzi: ciò riserva, di fatto, un terzo dei posti disponibili al sesso sottorappresentato (cioè le donne). Per le elezioni nazionali, viene introdotta l'alternativa obbligatoria di uomini e donne per il recupero proporzionale ai fini della designazione alla Camera dei deputati.

Nel 1995 questa serie di interventi legislativi è stata annullata con la sentenza n. 422 della Corte costituzionale, avendo il giudice stabilito che, in materia elettorale, debba trovare applicazione solo il principio di uguaglianza formale e che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre riferimenti al sesso dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, sia in contrasto con tale principio.

1996: La legge 15 febbraio 1996, n. 66, **«Norme contro la violenza sessuale», punisce lo stupro come delitto contro la persona e non contro la morale come in precedenza**.

Il governo nomina un ministro per le pari opportunità, Anna Finocchiaro.

2000: Legge 8 marzo 2000, n. 53, «**Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,** per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».Sia il padre che la madre possono chiedere l'aspettativa, da sei a dieci mesi, entro gli otto anni di vita del bambino. La cura dei figli smette di essere, dal punto di vista legislativo, esclusiva prerogativa delle madri.

2003: Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. l, «Modifica dell'art. 51 della Costituzione».:L'art. 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») **viene modificato, con l'aggiunta:** «**A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»**.

2004:La legge sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo introduce una norma in materia di "pari opportunità": legge 8 aprile 2004, n. 90, «Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004».L'art. 3 prescrive che le liste circoscrizionali, aventi un medesimo contrassegno, debbano essere formate in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

La società italiana era notevolmente cambiata e le leggi avevano in parte sancito tale cambiamento. Rimanevano però tracce della passata discriminazione in leggi quali quella che comprendeva fra i "delitti contro la morale" anche lo stupro e l'incesto, legge eliminata soltanto recentemente.

Un capitolo a se meritano le leggi per **fermare la violenza**:

quella del 1996, quando finalmente, e tardivamente, la **violenza sessuale** diventa reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e si stabiliscono pene gravi per chi compie violenza;

e quella del 2009 che introduce il **reato di stalking**.

quella contro il **femminicidio** approvata nel 2013: che ha inasprito le pene contro il reo e ha introdotto la novità di fondamentale importanza che considte nella possibilità per gli inquirenti di raccogliere le testimonianze della vittima in modalità protetta cioè senza il compagno.

Altro step normativo raggiunto è **l'arresto in flagranza obbligatorio in caso di maltrattamenti su familiari e conviventi** così come l'istituto della querela irrevocabile,

ovvero non ritirabile in modo che la vittima, intimorita, sia sottratta a rischio di nuove intimidazioni.

Eppure, nonostante i progressi sulla carta esistono ancora:

DISCRIMINAZIONI SOCIALI:
Che vedono addirittura una fase di arretramento rispetto ad alcuni diritti già acquisiti: basti pensare al numero crescente di **obiettori di coscienza** che allunga i tempi per l'aborto, agli scarsi o nulli servizi di **sostegno alla maternità**, a una legge sulla **fecondazione** svuotata dalle sentenze, ma ancora in vigore .

DISCRIMINAZIONI NEL LAVORO :

Gli indicatori ISTAT segnalano una diminuzione del tasso di disoccupazione complessivo: ed è un elemento positivo ma l'analisi dei dati segnala una preoccupante flessione della richiesta di lavoro femminile e indica la difficoltà per le donne di conciliare lavoro e famiglia.Questo perchè l'ostacolo alla parità non viene tanto dalla discriminazione di chi seleziona i candidati, né dagli elettori, quanto dall'offerta o, meglio, dalla scarsità dell'offerta femminile. Inoltre, una **precarizzazione crescente** ha reso fragili o inutili leggi importanti pensate per un mondo ormai quasi scomparso, mentre persistono pratiche aberranti come le cosiddette **"dimissioni in bianco"** e la scarsità di fondi pubblici rende servizi come il posto al nido simile alla vittoria a una lotteria.

Da queste considerazioni scaturiscono proposte di riorganizzare la vita sociale, lavorativa e politica in modo da renderla compatibile con le funzioni di riproduzione e di cura Da qui deriva l'idea di politica sobria, di società amica delle donne. In tali convinzioni si radicano le proposte pratiche di 'leggi sui tempi', che riguardano sia il coordinamento tra orari di lavoro e orari dei servizi e dei negozi, sia i cicli di vita e la possibilità di una scansione meno rigida delle fasi in cui si studia, si lavora, si dedica tempo alla famiglia.

DISCRIMINAZIONI NELLA SFERA POLITICA :

in Italia rispetto ad altri paesi europei la presenza femminile in Parlamento dei governi locali è particolarmente fragile. In campo politico la sproporzione nella presenza fra uomini e donne resta elevatissima. Non vi cito più, ne provo quasi un senso di imbarazzo, le percentuali della presenza delle donne nelle assemblee rappresentative, dai Consigli Comunali al Parlamento. Di recente sono state approvate la modifica dell'art. 51 della Costituzione, la legge 8 aprile 2004 n. 90 per l'elezione al Parlamento Europeo, norme specifiche negli statuti regionali. Le norme, quindi, ci sono: ma è necessario condividerne appieno lo spirito e soprattutto bisogna attuarle.

DISCRIMINAZIONI NELLA SFERA ECONOMICA: Il Global Gender Gap Report, appena pochi anni fa ha collocato il nostro paese al 72º posto per il permanere di numerosi discriminazione di genere quali quelle relative al salario, all'accesso al lavoro, all'insufficiente sostegno alla conciliazione fra maternità e lavoro, l'esiguità del numero di donne alle posizioni apicali nei ruoli dirigenti, nonché nelle assemblee elettive e nei governi locali nazionali

INFINE L'ELOQUENTE DATO SEMPRE CRESCENTE RELATIVO AI FEMMINICIDI E ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: Circa 1800 vittime negli ultimi 10 anni ovvero una donna uccisa ogni due giorni rappresentano un indicatore che l'inasprimento delle pene non è ha una forza deterrente sufficiente se si punta a risplvere un problema strutturale e di matrice culturale esclusivamente tramite misure repressive: sono indispensabili misure di certezza della pena, celerità del giudizio e preparazione degli operatori coinvolti che, troppo spesso tendono a sminuire le condotte maltrattanti.

Conclusioni

Sebbene l'esperienza dei dati dimostrano che la società al cui interno sono presenti minori discriminazione di genere e quella in cui si crea un maggior benessere sociale che economico, sussiste un'evidente resistenza non riconoscere un ruolo maggiore alle donne: ciò è imputabile ad un dato culturale ma anche ad una miopia politica di fondo che di fatto tende far gravare sulle donne scelte di inadeguati investimenti o disinvestimenti del Welfare pubblico a vantaggio di una concezione privatistica della famiglia, ovvero un deficit su quelle **politiche di conciliazione fra maternità e lavoro** di cui parlavo in premessa. Anche se il nostro Paese dispone di buone leggi, altre ne occorrono capaci di reggere le sfide della modernità che attendono le donne e al fine di realizzare una democrazia realmente paritaria, una democrazia compiuta: occorre dunque mettere in campo **politiche di conciliazione assieme ad un cambio di passo nella cultura della differenza di genere** che evidenzi una riflessione profonda sulle potenzialità di questi cambiamenti ma anche sugli stessi limiti indotti da stereotipi duri a morire da una società sotto la retorica della neutralità rivela una pervicace inadeguatezza a raccogliere a piene mani le sfide del cambiamento.

Affinché possa procedere con la dovuta consapevolezza ed efficacia quella che ancor oggi Zajczyk definisce "**La resistibile ascesa delle donne in Italia** " occorre che la politica torni ad essere cinghia di trasmissione dell'innovazione sociale, partendo da nuove forme di rappresentanza che facciano propria una generalizzata filosofia di investimento sulle donne riconoscono loro quel ruolo di agenti del cambiamento ormai evocati, troppo spesso solo a parole.

Occorre che le istituzioni siano in prima linea nella lotta alla discriminazione: (***F. Tarozzi*** **Le istituzioni e la lotta alla discriminazione):** è' acquisizione ormai consolidata nella dottrina che si occupa del tema delle discriminazioni il riconoscimento dell'insufficienza dell'intervento normativo nella lunga marcia che dovrebbe condurre alla rimozione di tutte le situazioni di disuguaglianza. La predisposizione di uno strumentario giuridico viene comunemente ritenuto un passaggio indispensabile di ogni strategia antidiscriminatoria che rischia, però, di rivelarsi un arsenale macchinoso e inefficace là dove non venga affiancato da un più ampio ventaglio di iniziative, come dimostra la legislazione di derivazione comunitaria così scarsamente attuata nel nostro Paese. Queste posizioni convergono sul valore della riflessione culturale e giuridica, ma anche sulla consapevolezza che essa può dispiegare pienamente le proprie potenzialità solo se incontra e produce sinergie di vario genere, se le politiche attive si sviluppano fianco a fianco alle riflessioni teoriche.

C’è bisogno delle istituzioni e di quel dialogo sociale cui, non a caso, fanno esplicito riferimento le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione. Luogo privilegiato di ogni strategia di contrasto alle discriminazioni è, insieme alla scuola, il mondo del lavoro.

Nessuno sceglie il suo tempo. Quello che ci troviamo a vivere è un tempo che divora ansiosamente le conquiste cui è tanto faticosamente giunta la società occidentale (visivamente incapace di governare in maniera efficace una frammentazione culturale che scardina l’idea stessa del bene comune) ed in cui i valori fondamentali appaiono sempre più indecifrabili e svuotati di ogni significato condiviso . Ed allora, riaffermare il valore irrinunciabile della lotta contro ogni forma di discriminazione significa in fondo dichiarare la propria appartenenza a quella parte di umanità che si affanna ad abbattere i muri divisori che altri continuano ad elevare, significa riconoscersi in quel mondo del diritto che oppone il valore dell’uguaglianza a chi riprende a declinare la legge in funzione degli interessi dei gruppi dominanti, magari non più uniti nella vetusta categoria della classe ma pienamente al riparo nei più comodi panni della nazione, della religione, dell’etnia.
In questo scenario, come ho segnalato all’inizio del mio intervento, il diritto non può scovare nessuna formula magica che faccia evaporare i conflitti sociali o che elimini ogni sorta di ingiustizia ma può e deve rivelarsi strumento di una più vasta strategia antidiscriminatoria esportare in quanti più luoghi possibili. A dimostrazione che il diritto, quando è giusto, potrà anche essere insufficiente ma mai risulterà inutile.
Perché come aveva già capito Mary Wallstonecraft alla fine del 1700 quando scrisse "Sui diritti delle donne", "si permetta una donna di condividere i diritti degli uomini ed ella ne condividerà le virtù”